

**Tribunale di Verona – Sentenza 17.5.2011
(Composizione monocratica - Giudice MIRENDA)**

Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

SENTENZA

nella causa d'appello promossa da

AB S.P.A.

contro

AS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osservato che anche il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale "svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, **"la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione"**;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata ¹ ;

¹ La conformità della **sentenza** al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera **concisa**, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una **motivazione** logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito - [Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145](#)

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione d'appello avverso la sentenza n.3509/2010 del Giudice di Pace di Verona;

che con detta sentenza il giudice a quo condannava la AB s.p.a. a pagare all'avv. AS la somma capitale di € 2877,60, oltre ad € 1887,46 per spese di lite, quale corrispettivo per le prestazioni professionali rese dal medesimo con riferimento alle due pratiche contro XY (fase monitoria e fase esecutiva per complessivi € 1650,46) ed a quella contro WZ(solo fase esecutiva: € 1227,23);

rilevato che in prime cure la convenuta, odierna appellante :

- a) eccepiva la prescrizione presuntiva dei crediti di cui alle parcelle relative alle due pratiche XY, esauritesi rispettivamente nel giugno 2003 e nel dicembre 2004 (anzi, per esse eccepiva di aver addirittura pagato per esse una somma superiore a quella dovuta, e precisamente € 229,24 in esubero);
- b) di essere ancora debitrice della residua somma di € 470,76 per la prestazione professionale di cui alla pratica WZ, tenuto conto di quanto pagato in più per quanto sub a) e del minor importo originariamente preteso dall'avv. AS con la notula n. 2945/08 (€ 700,00) v. docc. 3-4 del fascicolo AB);

osservato che il giudice di prime cure, dopo aver respinto le istanze di prova per testi dell'attore, con evidente errore materiale (lo stesso, invero, ometteva di detrarre l'acconto di € 470,76 versato in corso di causa e del quale, peraltro dava atto in motivazione) condannava AB al pagamento di una somma superiore a quella richiesta dall'avv. AS;

che a detta conclusione egli perveniva sulla premessa, per il vero neppure espressamente enunciata né rinvenibile nella miriade di brocardi generosamente aspersi per tutto il corpo della decisione (si

rinvia alla eloquente lettura della sentenza di prime cure), della natura unitaria dei tre distinti crediti vantati dal professionista e della incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva "... *con qualsiasi comportamento (diretto o indiretto) del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta ovvero sia stata estinta mediante il pagamento di una somma inferiore a quella domandata... omissis* ";

richiamati i motivi di gravame e ritenuta l'evidente illogicità della decisione lì dove essa unifica i tre distinti crediti professionali (fatti oggetto i primi due di eccezione di prescrizione presuntiva e il terzo di eccezione di eccessività della richiesta giudiziale ove raffrontata alla minor somma pretesa ante causam dal legale appellato), in palese contrasto con le risultanze documentali comuni ad ambo le parti,;

ritenuta, quindi, fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva dei primi due crediti, dei quali è stato affermato non già il pagamento in misura inferiore (cosa che renderebbe pertinente il richiamo del giudice a quo all'insegnamento ostativo della S.C.: ex plurimis, cfr. Cass. 21.6.2010 n. 14297) bensì addirittura **in misura superiore al dovuto** (è verosimile, poi, che la contestazione di aver pagato in misura superiore al dovuto, con l'inerente eccezione di indebito oggettivo di cui sopra sub b) abbia indotto in errore il GdP);

che, in effetti, sono decorsi oltre tre anni (ex artt. 2956, n.2 e 2957, c.2, c. civ.) dal compimento di ogni singola prestazione ed è altresì mancato il deferimento al debitore del giuramento ex art.2960 c.c. ;

osservato, quanto al terzo credito (inerente alla controversia con WZ), che va condiviso il rilievo per cui esso dovrà, innanzitutto, essere riconosciuto e liquidato in misura pari a quanto richiesto stragiudizialmente dall'avv. AS; sul punto lo scambio epistolare in atti induce a ritenere che si formò - già all'epoca - il mutuo consenso delle parti in ordine al quantum debeatur per l'opera professionale descritta, consenso non inciso dai menzionati rilievi parzialmente estintivi della cliente , odierna appellante (non sfugge,

infine, il carattere lato sensu ritorsivo dell'aumento successivamente preteso in giudizio dal legale per la medesima prestazione);

che, tuttavia, codesto credito di € 700,00 va riconosciuto al legale appellato nella sua interezza, attesa l'infondatezza logico-giuridica della compensazione parziale reclamata dall'appellante. Giova ricordare, difatti, che la prescrizione presuntiva, proprio perché tale *iuris et de iure*, mira semplicemente - ex artt. 2959 e 2960 c.c. - a far ritenere "adempita" (non necessariamente mediante pagamento) l'obbligazione dedotta in causa ed implica, quindi, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (cfr. Cass. 15.5.2007 n. 11195). Essa, dunque, si rivela ontologicamente inidonea a generare diritti di credito **per indebito oggettivo** in favore del debitore che se ne avvalga, diversamente connotandosi di turpitudine;

orbene, dato atto che in corso di causa l'appellante ha versato spontaneamente la minor somma di € 470,76, residua a favore dell'appellato il credito di € 229,24, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Pertanto, la domanda dell'avv. AS andrà accolta in tale limitata misura.

Si stima, infine, equo compensare interamente le spese per entrambi i gradi del giudizio in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti e del prevalente carattere formalistico della decisione, in larga parte imperniata sul meccanismo presuntivo descritto ;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza n.3509/2010 del Giudice di Pace di Verona ed in conseguente parziale accoglimento della domanda attorea, condanna AB s.p.a. a pagare ad AS la somma di € 229,24, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

compensa interamente le spese per entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso, in Verona, il 15/07/2011

IL G.U.

dott. A. Mirenda